

VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 DICEMBRE 2010

FRA LE PARTI

PREMESSA

VISTO l'art.51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n°11

VISTA la Circolare n°8 del 12 agosto 2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica adottata seguito dell'incarico ricevuto dalla Giunta di Governo con la Delibera n° 271 del 29 luglio 2010 con la quale è stata avviata la procedura per la stabilizzazione del personale precario della Regione Siciliana in possesso dei requisiti previsti dall'art.17, comma 10, del decreto legge 1 luglio 2009, n°78 convertito con legge 3 agosto 2009, n°102.

VISTA La graduatoria, distinta per categoria di appartenenza (A e B), elaborata - secondo i criteri stabiliti dall'art. 17, comma 12, del d.l. n. 78/2009 convertito con la legge n. 102/2009 e dalla Circolare n. 8/2010 - sulla base dell'anzianità di servizio maturata in virtù di contratti stipulati con l'Amministrazione regionale e, a parità di punteggio, dando precedenza ai dipendenti con minore anzianità anagrafica.

CONSIDERATO che per il personale in servizio presso il Museo di Centuripe, già contrattualizzato dal Comune di Enna ed ammesso alla procedura odierna giusta parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 30658/172.10.11, si è tenuto conto dell'anzianità di servizio maturata a decorrere dal 1 gennaio 2005, data di entrata in vigore della legge regionale n. 17/2004.


CONSIDERATO che solo a partire dall'indicata data il Museo di Centuripe ha acquisito lo status di "museo regionale" e solo a partire dalla stessa data il personale che prestava servizio presso lo stesso Museo "è stato utilizzato per finalità proprie della Regione" e che nel merito per le argomentazioni appena svolte si richiama un precedente parere reso sempre dall'Ufficio Legislativo e Legale n.23857/117.11.2009 del 10 settembre 2009.

CONSIDERATO che le graduatorie, secondo le precise previsioni di legge, avranno una durata limitata all'anno in corso e fino al 2012 e potranno essere utilizzate al solo scopo previsto dalla legge e cioè il processo di stabilizzazione.


CONSIDERATO che, in esecuzione del punto A della delibera n°377 del 4 ottobre 2010 nella parte in cui prevede che i provvedimenti che impegnano l'azione generale del Governo regionale debbano avere un momento di apprezzamento collegiale, è stata

SIAD


COBAS/CODIR


CRSL FP


UGL


UIL-FPL
SRW
FP


SAOLIES


trasmessa all'Assessore regionale al ramo relazione con le copie delle ipotesi di graduatorie perché l'Organo Collegiale avesse potuto adottare ogni atto ritenuto utile al fine della caratterizzazione della propria azione generale.

CONSIDERATO che l'art.51 della legge regionale 12 maggio 2010, n°11 stabilisce i limiti numerici dei posti in organico della Regione Siciliana con l'acclusa tabella A e che in particolare la prefata Tabella prevede allo stato:

categoria a: 2800

categoria b: 2600

e che la graduatoria per i soggetti stabilizzandi in categoria A totalizza n° 2764 lavoratori

e che La graduatoria per i soggetti stabilizzandi in categoria B totalizza n° 2079 lavoratori.

E che il personale di ruolo a tempo indeterminato inquadrato in categoria A sono 63.

E che il personale di ruolo a tempo indeterminato inquadrato in categoria B sono 192.

ATTESO che per i sopracitati numeri è stata posta la questione su quanti posti in organico delle due categorie avrebbero dovuto essere coperti attraverso la procedura di stabilizzazione.

CONSIDERATO che con il ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana era stato chiesto, previa sospensione, la riforma della Circolare n°8 del 12 agosto 2010 e la dichiarazione del diritto del ricorrente a partecipare al concorso o selezione per l'accesso alle categorie A e b di cui alla Tabella A dell'art.51 della legge regionale n°11\2010 mediante procedure concorsuali o selettive per:

- Violazione e falsa applicazione della delibera di Giunta Regionale n°271 del 19 luglio 2010, dell'articolo 35 del decreto legislativo n°165\2001, e dell'articolo 22 del CCRL del personale regionale comparto non dirigenziale;

- Violazione e falsa o mancata applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 10\1991 e dell'articolo 5 delle legge regionale 10\2000.

Con riferimento al primo punto lo scrivente Dipartimento aveva puntualizzato che la Circolare oggetto dell'impugnativa era perfettamente allineata al contenuto precettivo della delibera n°271 del 19 luglio 2010 di cui si asseriva la violazione e

SIAS
V. P. M. S.
COBAS/CODIR
ROS

CISL AP
fuo

USC
M

OIL-FPI FP CGLU
SRM Ally

SAOLRS

falsa applicazione: infatti sia dall'intestazione " Avvio delle procedure di inquadramento nel ruolo dell'Amministrazione regionale del personale con contratto a tempo determinato delle categorie A e B, ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art.17 del decreto legge 1 luglio 2009, n°78, convertito in legge 3 agosto 2009, n°102 " che dal dispositivo " esprimere l'intendimento di volere procedere alla stabilizzazione, ai sensi e per gli effetti del comma 12 dell'art. 17 del decreto legge n°78\2009 convertito in legge n°102\2009, del personale dipendente a tempo determinato delle categorie A e B nel ruolo dell'Amministrazione regionale nei limiti previsti dalla tabella A di cui al comma 3, dell'art.51 della legge regionale 12 maggio 2010, n°11, emergeva chiaramente la volontà del Governo di stabilizzare i precari della Regione Siciliana (in possesso di determinate caratteristiche previste dalla legge) con le procedure di cui all'articolo 17, comma 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n°78, convertito in legge 3 agosto 2009, n°102 e nei limiti imposti dalla Tab.A di cui al comma 3, dell'art.51 della legge regionale 12 maggio 2010, n°11.

Il richiamo al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzione di personale era riferito al rispetto delle condizioni previste dal patto di stabilità interno e dalle percentuali della spesa del personale sul totale delle spese nonché ai divieti di nuove assunzioni (infatti con la delibera n° 271\2010 il Governo aveva incaricato oltre che il dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale anche la Ragioneria Generale).

Sempre con riferimento al primo punto il Dipartimento puntualizzava che non era stato violata o falsamente applicata la disposizione di cui all'art. 35 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n°165. Infatti vertendo il richiamato articolo in materia di reclutamento di personale non era applicabile alla fattispecie che , norma speciale ed eccezionale e limitata nel tempo, prevedeva la trasformazione (a determinate condizioni) di contratti a tempo determinato intrattenuti con l'Amministrazione (nel nostro caso regionale e in tutta Italia applicata sia da amministrazioni dello stato che locali territoriali) da parte di lavoratori individuati attraverso procedure selettive o da speciali disposizioni di legge.

Con riferimento alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 22 del CCRL vigente del settore del comparto non dirigenziale del personale della Regione Siciliana è stato puntualizzato che essa non trovava applicazione alla fattispecie che qui

SIAD
V. [signature]
CORBAS/CODIR
[signature]

CSC FP
[signature]

CSC
[signature]

UIL-FPL
[signature]

FP ean
[signature]

SIAD/RS
[signature]



interessava (la trasformazione -a determinate condizioni - di contratti a tempo determinato intrattenuti con l'Amministrazione da parte di lavoratori individuati attraverso procedure selettive o da speciali disposizioni di legge) trattandosi di contro di una disposizione contrattuale che disciplina l'accesso dall'esterno alla regione siciliana (procedura esattamente contraria a quella che il Governo ha voluto che si realizzasse: trasformazione di rapporti di lavoro in essere e quindi interni).

Infine con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 4, 51 e 97 della Costituzione lo scrivente Dipartimento si è limitato ad annotare che i lavoratori che in forza di speciali disposizioni di legge (previste come ipotesi dallo stesso terzo comma dell'art.97 della Costituzione) che prevedevano eccezionali e temporanee stabilizzazioni di rapporti precari di lavoro precario che oggi sono oggetto della procedura impugnata avevano avuto ingresso nel bacino (cui le alle leggi speciali fanno riferimento) prevalentemente attraverso selezioni pubbliche effettuate dagli uffici di collocamento pubblico ed erano abbastanza equamente suddivisi fra i generi (ed anche loro hanno diritto a quel lavoro garantito dall'art.4 della Costituzione).

Con riferimento alla censure di cui al punto 2 lo scrivente Dipartimento ha ritenuto di dovere ribadire che quanto richiesto dalla ricorrente non poteva trovare ingresso nella Circolare.

Infatti la legge di cui la Circolare dettava una disciplina applicatrice non faceva riferimento ad alcuna percentuale di posti da mettere a disposizione per quote di riserve per gli esterni per cui non potevano certamente essere individuate con atto amministrativo. D'altra parte quando il legislatore aveva voluto differenziare lo aveva previsto. E lo ha prescritto persino nel medesimo articolo (precisamente al comma 10) ove ha individuato le percentuali per le trasformazioni di contratti di cui alle categorie C e D.

Con riferimento, infine, alla prova d'idoneità la Circolare aveva rinviato alle Commissioni che avrebbero dovuto presiedere tali sessioni endoprocedimentali della più complessa procedura di stabilizzazione le quali in piena autonomia (e con la perizia che deriva da anni e anni di presidenze di esami di valutazione di competenze professionali e lavorative - non a caso la presidenza è stata prevista per soggetti in possesso di particolare e comprovata professionalità -) avrebbero

Si
V. / ...
COBAS/CODIR
[Signature] *A*

CSLPP *[Signature]* *USC* *[Signature]* *UIL-FIL* *SPM* *FP* *CGIL* *[Signature]* *SAO* *RS* *[Signature]*



potuto procedere a valutare idoneo o non idoneo un lavoratore (che , è stato rimarcato, svolgono le attività lavorative corrispondenti alle mansioni afferenti le categorie A e B da alcuni anni: i più da 22 anni).

CONSIDERATO che con il ricorso al TAR – Sezione Sicilia – cont. 0588/2010 i ricorrenti avevano chiesto, previa sospensione, l'annullamento dei seguenti atti:

- a) Circolare n°8 del 12 agosto 2010 del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale, pubblicata nella GURS n°37 del 20 agosto 2010;
- b) Avviso n°1 del 28 settembre 2010 emanato dal Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale ;
- c) calendario delle prove d'idoneità;
- d) Delibera n°271 del 29 luglio 2010 della Giunta regionale ove occorrente.

per le seguenti ragioni.

- 1) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 17 della legge 3 agosto 2009 n°102: eccesso di potere per travisamento della realtà e difetto dei presupposti, eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, sviamento;
- 2) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni: eccesso di potere per travisamento della realtà e difetto dei presupposti, eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, sviamento;
- 3) Violazione e falsa applicazione dell'articolo 49 della legge 133/2008: eccesso di potere per travisamento della realtà e difetto dei presupposti, eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, sviamento;
- 4) Violazione e falsa applicazione degli articoli 1,3,4,51 e 97 della Costituzione: eccesso di potere per travisamento della realtà e difetto dei presupposti, eccesso di potere per ingiustizia grave e manifesta, sviamento;

Con riferimento al primo punto lo scrivente Dipartimento aveva ribadito che gli atti impugnati erano rispettosi del chiaro contenuto della disposizione contenuta nell'articolo 17, comma 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n°78. Infatti il legislatore, contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti, non aveva voluto un regime unico di

Cobras/come

SIAD
V. P. ...

CRALFP
f...

UGL
L

UIL-FIL FP CCIL
SPM Ally

SAQI...

immissione in ruolo del personale precario presso la pubblica amministrazione (non avrebbe previsto altre ipotesi oltre il comma 10 se così avesse voluto).

Con l'art. 17, infatti, il legislatore è intervenuto nel percorso già delineato con le leggi finanziarie per il 2007 e per il 2008 ed ha previsto che le Pubbliche Amministrazioni potessero procedere, per il triennio 2010-2012, alle predette immissioni in ruolo attraverso *tre diverse modalità* esattamente delineate nei commi 10, 11 e 12 del medesimo articolo, i cui presupposti oggettivi comuni sono esclusivamente la vacanza di posti in dotazione organica e il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. Al contrario, dunque, ha voluto differenziare il regime di stabilizzazione a seconda delle qualifiche dei lavoratori: non si sarebbe capito altrimenti il perché della previsione della disposizione del comma 12 che *"limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n°56, e successive modificazioni"* prevedeva un diverso regime rispetto a quello dei concorsi e delle riserve previste dal precedente comma 10. D'altra parte il legislatore del comma 12 richiama il comma 10 una volta per individuare le amministrazioni "stabilizzatrici" ed un'altra per fissare i requisiti di anzianità che i soggetti da stabilizzare devono possedere per potere partecipare alla procedura di stabilizzazione: per cui ove avesse voluto anche richiamare la formula dei concorsi e le riserve percentuali certamente l'avrebbe fatto. La circostanza che non l'abbia fatto significa che non lo ha voluto: ubi dixit voluit ubi tacuit noluit. In conclusione del primo punto quindi l'amministrazione regionale con la procedura oggetto dell'impugnativa non ha violato e/o falsamente applicato l'articolo 17, comma 12, del decreto legge 1 luglio 2009, n°78. Lo ha applicato correttamente e ha rispettato il comma 10 del medesimo articolo per le sole parti richiamate dal comma 12. Applicare l'intero comma 10 avrebbe significato utilizzare uno strumento per dei lavoratori diverso da quello che il legislatore con il comma 12 ha invece previsto di utilizzare per essi (qualifiche di cui all'art'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n°56). Ancora si evidenzia che è una costante della norma in riferimento (l'art. 17 del dl n. 78/2009) l'utilizzo del termine "possono" che va inteso come *possibilità* per le Amministrazioni, come individuate nella richiamata disposizione, di ricorrere in via facoltativa agli strumenti previsti nei commi 10, 11 e 12 dell'art. 17, ciò che evidentemente esclude, al contrario di quanto argomentato

COBAS/CODIR
[Signature]

SIAD
[Signature]

USC
[Signature]

UIL-FIL
SPW

FP CGLL
[Signature]

SIADURS
[Signature]

dai ricorrenti, l'esistenza di "limiti stringenti" cui sarebbe sottoposto il ricorso all'odierna procedura di stabilizzazione e la presunta violazione degli stessi.

Con riferimento al punto secondo è stato puntualizzato che l'amministrazione regionale non ha violato e/o falsamente applicato l'articolo 35 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni. Semplicemente l'amministrazione regionale non ha proceduto a reclutamento di personale: l'amministrazione ha proceduto ad attivare una procedura di stabilizzazione di proprio personale precario prevista da speciali disposizioni di legge che derogano al panorama delle disposizioni generali in materia di assunzioni nella pubblica amministrazione. E per amore di verità è stato anche sottolineato che la speciale procedura di stabilizzazione in uso ha comunque fatto salvo il principio costituzionale dell'espletamento delle prove selettive pubbliche se è vero come è vero che il comma 558 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n°296, richiamato dal comma 10 dell'articolo 17 del decreto legge 1 luglio 2009, n°78 (a sua volta richiamato dal successivo comma 12 che è la disposizione normativa oggi applicata dall'amministrazione regionale), prevede testualmente che si possa procedere " *alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché del personale di cui al comma 1156 lett.f) (soggetti collocati in attività socialmente utili), purchè sia stato assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse di provvede mediante espletamento di prove selettive.*" Inutile sottolineare che i soggetti di cui alla stabilizzazione erano tutti soggetti provenienti da bacini storici di lavori socialmente utili ed equiparati (art. 23 della legge 67\88 e successive modifiche ed integrazioni, legge regionale n° 85\95; decreto legislativo n°280\97 e decreto legislativo n. 468\97; piani di inserimento professionale di tipo "A") per i quali le norme di ingresso prevedevano la selezione pubblica attraverso gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica del lavoro.

COBAS/epdire

SIAAS
V. / [unclear]

COBAS/epdire
[unclear]

CSK
[unclear]

UIL-FPL
SPUR

FP ecull
Allu

SIAO/RS
[unclear]

Con riferimento al punto terzo è stato puntualizzato che l'amministrazione regionale non ha violato e/o falsamente applicato l'articolo 36 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n°165 e successive modificazioni (come sostituito dall'art.49 della legge n°133\2008).Esattamente come al punto due si è ribadito che l'amministrazione regionale con la procedura oggetto dell'impugnativa non ha inteso porre in essere alcuna utilizzazione di contratti di lavoro flessibile. Al contrario ha posto in essere una procedura stabilizzatrice di contratti flessibili già oggetto di precedenti utilizzazioni (fra lavori socialmente utili e contratti a tempo determinato già, in alcuni casi, da 22 anni). Per cui l'articolo che i ricorrenti intendevano essere stato violato e/o falsamente applicato, non è stato neanche lontanamente pensato di essere utilizzato poiché la finalità della procedura è esattamente contraria (stabilizzazione di lavoro precario) a quella prevista dall'articolo 49 della legge n°133\2008.

Infine con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 3, 4, 51 e 97 della Costituzione lo scrivente Dipartimento si è limitato ad annotare che i lavoratori che in forza di speciali disposizioni di legge (previste come ipotesi dallo stesso terzo comma dell'art.97 della Costituzione) che prevedono eccezionali e temporanee stabilizzazioni di rapporti precari di lavoro precario, che poi sono oggetto della procedura impugnata, hanno avuto ingresso nel bacino (cui le alle leggi speciali fanno riferimento) prevalentemente attraverso selezioni pubbliche effettuate dagli uffici di collocamento pubblico e sono abbastanza equamente suddivisi fra i generi (ed anche loro hanno diritto a quel lavoro garantito dall'art.4 della Costituzione). D'altra parte il principio del concorso per l'accesso al pubblico impiego previsto dall'art. 97 della Costituzione non è assoluto e può essere derogato "in presenza di situazioni particolari" fra cui non può non essere compresa l'esigenza di eliminare o almeno ridurre il fenomeno del c.d. precariato (vedasi sentenza TAR Puglia – Lecce, Sez. III, n. 125 del 19 gennaio 2008). La scelta del legislatore nazionale di offrire alle Amministrazione pubbliche lo strumento previsto dall'art. 17, comma 12, del dl n. 78/2009 è il frutto di una ponderazione fra molteplici interessi fra cui - lo si è ripetuto - ben può comprendersi la stabilizzazione del precariato storico. Ancora si è ribadito che si tratta di una procedura di *natura non concorsuale* in quanto il procedimento di formazione della graduatoria prevista dall'art. 17, comma 12, del dl n. 78/2009 si è basata sull'accertamento di specifici requisiti prestabiliti (titolarità di

COBAS/COAR

SIAS
V. P. M. M.

C. S. C. P. P.
P. M. M.

V. S. C.
M.

V. L. P. P. P.
S. P. M.

P. P. C. C. C.
S. P. M.

S. P. M. P. P.
S. P. M.

un rapporto di lavoro a tempo determinato previo superamento di procedure selettive o previste da norme di legge e di una determinata anzianità di servizio entrambi posseduti entro precisi limiti temporali) senza la previsione di alcun giudizio comparativo o qualsivoglia discrezionalità nella valutazione dei titoli di ammissione. Ciò che ha connotato la procedura di stabilizzazione, dunque, è stata una valutazione avente natura vincolata circa la sussistenza di requisiti predeterminati dalla stessa disposizione, più volte richiamata, di cui all'art. 17 comma 12 e questo stesso ne ha impedito l'assimilazione a qualsivoglia concorso pubblico. Proprio per quest'ultima considerazione sulla natura non concorsuale della procedura è stato peraltro affermata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice adito dovendosi le controversie in materia di stabilizzazione essere sottoposte alla giurisdizione ordinaria. In tal senso sono state richiamate le sentenze rese dal TAR Veneto, sez. II, n. 43/08 n. 53/08. Infine si è precisato che i ricorrenti, i quali tutti lamentavano il mancato inserimento dei "loro nominativi" nel calendario delle prove di idoneità, avevano chiesto l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Amministrazione regionale con istanze tutte presentate comunque *oltre il termine* previsto dalla Circolare n. 8/2010 espressamente fissato in giorni trenta dalla sua pubblicazione. Le stesse istanze in ogni caso non rispettavano (per formulazione, contenuto e modalità di presentazione) le disposizioni contenute nella medesima Circolare 8/2010. I ricorrenti, peraltro, chiedevano l'assunzione " con contratto a tempo indeterminato nelle categorie A e B della Regione Siciliana in virtù degli articoli 1,3, 4 e 97, comma 3, della Costituzione" e senza far alcun riferimento alla procedura di stabilizzazione avverso la quale avevano ricorso. In altre parole gli stessi non avevano chiesto di partecipare alla procedura indetta ai sensi dell'art. 17, comma 12, del dl n. 78/2010 e pertanto non potevano lamentare la mancata ammissione alla stessa procedura.




CONSIDERATO che dopo tale ampia premessa il Dipartimento ha voluto anche sottolineare le ragioni per le quali il Governo avrebbe potuto decidere di destinare le vacanze di personale di cui alla Tabella A (categorie A e B) all'intero personale precario della Regione Siciliana in possesso dei requisiti di dall'art.17, comma 10, del decreto legge 1 luglio 2009, n°78 convertito con legge 3 agosto 2009, n°102.

COBAS/CODIR
SIAM
cisc pp
VSC
VIC-PPC
FP call
SIAA
Albi
SIAOIRS


- a) Il personale di che trattasi era proveniente da bacini storici di precariato il cui accesso era stato regolamentato da selezioni pubbliche effettuate attraverso i servizi pubblici per l'impiego (i collocamenti) nel pieno rispetto delle leggi che a sua volta erano rispettose dei principi costituzionali in materia;
- b) Il personale di che trattasi da anni (in alcuni casi decenni) prestava la propria attività nella pubblica amministrazione che da un lato ha investito in tempo e denaro per la formazione on the job e dall'altro ha garantito la fornitura dei servizi ai cittadini secondo il principio del buon andamento della PA;
- c) La circostanza che il personale di che trattasi da anni (in alcuni casi decenni) prestava la propria attività nella pubblica amministrazione fra l'altro esponeva l'Amministrazione Regionale anche ad azioni giudiziarie che gli stessi avrebbero potuto intentare per la trasformazione del loro contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato secondo le previsioni dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001 n°368 che da qualche tempo la giurisdizione lavoristica applicava anche alle PP AA nelle ipotesi in cui queste non provvedevano a coprire i posti vuoti in organico con contratti a tempo indeterminato (e che anzi surrettiziamente eludevano tale norma attraverso molteplici e rinnovati rapporti di lavoro a termine elusivi fra l'altro anche della durata massima del contratto a tempo determinato fissato in 36 mesi – vedi per tutte la sentenza del Giudice del lavoro di Siena che ha accolto un ricorso di una supplente storica contro il Ministero dell'Istruzione);
- d) Il personale di che trattasi che da anni (in alcuni casi decenni) prestava la propria attività nella pubblica amministrazione anche per una questione di pax sociale in ogni caso (esattamente come quello degli enti locali) a fine anno avrebbe dovuto essere oggetto di una legge di proroga per cui la Regione avrebbe in ogni caso sostenerne il costo che sarebbe ulteriormente lievitato se si fosse ritenuto di dovere prorogare i precari ed assumere con pubbliche selezioni altro personale dipendente;
- e) La mancata previsione della continuità del rapporto lavorativo (che è un valore costituzionalmente garantito oltre che raccomandato dalla Unione Europea) sarebbe andato in ogni caso a turbare il buon andamento della Regione Siciliana

COBAS/COPIE











atteso che i circa 4.800 lavoratori a tempo determinato di che trattasi ormai da anni svolgevano compiti di ruolo presso l'amministrazione (l'interruzione o la sospensione sicuramente avrebbe danneggiato nell'immediato l'erogazione di servizi essenziali);

- f) L'eventuale sostituzione in tutto o in parte di tale personale reclutato con procedure diverse da quella della procedura di stabilizzazione (per esempio concorsi pubblici e/o mobilità) avrebbe comportato i maggiori costi per la selezione e per la formazione del relativo personale con aggravio per le già notoriamente asfittiche casse della Regione Siciliana.

CONSIDERATO che è stato quindi sottolineato che permaneva in capo al Governo la facoltà di determinarsi rispetto alle diverse modalità di coprire i posti vuoti in organico e di determinarsi per le ragioni che precedono per la modalità della trasformazione a tempo indeterminato dei contratti di lavoratori precari di categoria A e B, in possesso dei requisiti di cui dall'art.17, comma 10, del decreto legge 1 luglio 2009, n°78 convertito con legge 3 agosto 2009, n°102, che avessero superato le prove di idoneità.

CONSIDERATO che e' stato anche posta la questione che se il Governo avesse scelto tale ultima ipotesi lo scrivente Dipartimento avrebbe completato la procedura di stabilizzazione nei limiti di cui alle vacanze delle categorie A e B di cui alla tabella A dell'art.51 della legge regionale 12 maggio 2010, n°11.

CONSIDERATO che infine è stata anche posta la questione relativa ai lavoratori che se non vi fossero rientrati per i limiti sopra detti (laddove prorogati) sarebbero potuti essere stabilizzati nel corso del 2012 (limite ultimo temporale entro cui utilizzare le graduatorie) per delle vacanze che potrebbero venirsi a creare per pensionamenti ovvero per mobilità di personale verso altri enti (per esempio ERSU). Viceversa se il Governo avesse voluto perseguire la volontà di stabilizzare tutto il personale sarebbe stato necessario procedere alla modifica della dotazione organica (sussistendone i presupposti di legge) secondo la procedura prevista dall'art. 51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010,n°11 (" la rideterminazione annuale della dotazione organica è effettuata con Decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le Autonomie Locali e

COBAS/CODIR SIAD ~~CRUCAP~~ VSC 016-FR FP CUIR SIAPIRS
R. V. ~~fer~~ SFRU ALU

la Funzione Pubblica, sentite le organizzazioni sindacali sulla base dei fabbisogni rappresentati dai dirigenti generali, nelle ipotesi di adeguamenti o modifiche discendenti da disposizioni normative o contrattuali sopravvenute, o di riduzione di numero di unità di personale rispetto a quanto previsto nella Tabella A di cui al comma 3 e di contrazione della spesa complessiva).

CONSIDERATO che con nota protocollo numero 177852 del 25 novembre 2010 l'Assessore regionale per le Autonomie Locali e la Funzione Pubblica ha trasmesso per le determinazioni della Giunta Regionale la relazione di cui in premessa.

VISTA La deliberazione n°441 del 25 novembre 2010 della Giunta che ha stautito:

- di approvare i criteri e le procedure per la definizione delle graduatorie relative alla stabilizzazione del personale con contratto a tempo determinato inquadrato nella categorie A e B della Regione Siciliana;
- di determinare la stabilizzazione di tutto il succitato personale entro il 31 dicembre 2010 utilizzando tutta la disponibilità della dotazione organica per le fasce A e B e, ove necessario, procedendo alla modifica della pianta organica ai sensi dell'art.51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n°11;
- di dare mandato al Dirigente generale del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale di dare esecuzione alla delibera n°441 del 25 novembre 2010.

CONSIDERATO che la Segreteria della Giunta ha notificato con nota protocollo numero 4423 del 26 novembre 2010 al Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale la delibera n°441 del 25 novembre 2010 e lo stesso con nota protocollo numero 179015 del 29 novembre 2010 ha attivato la procedura ex art.51, comma 2, della legge regionale 12 maggio 2010, n°11 per la determinazione annuale della dotazione organica della Regione Siciliana (per l'anno 2011) chiedendo il fabbisogno ai dirigenti generali.

VISTE le note protocolli numero 33932, 17297, 52737, 53835, 77312, 74889 e 19057 rispettivamente del 6 dicembre 2010, 7 dicembre 2010, 7 dicembre 2010, 7 dicembre 2010, 13 dicembre 2010, 14 dicembre 2010, 15 dicembre 2010 e 15 dicembre 2010

COBAS/COPIE SIAD C/SE PP VGL UIC-APL FP e/LL SADRIS
Vignola
B SRW Allen

l'Avvocato Generale, i Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali Finanze e Credito, Protezione Civile, Pianificazione Strategica, Urbanistica, Beni Culturali e la Segreteria Generale (che si allegano in copia) hanno risposto all'invito ed hanno rassegnato le loro esigenze secondo la seguente tabella:

Strutture di massima dimensione ed uffici equiparati	Cat. A	Cat. B	Cat.C	Cat.D
Ufficio Legislativo e Legale della Presidenza della Regione	8	4	18	43
Dipartimento Regionale Finanze e Credito	8	14	30	45
Dipartimento della Protezione Civile	5	5		
Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica	0	0	0	0
Dipartimento Regionale dell'Urbanistica	11	34	14	55
Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana	120			
Segreteria Generale	5	75		
Totale	157	64 62	62	143

CONSIDERATO che l'esame della superiore tabella conduce alla conclusione che le richieste potranno essere evase (e con esse la questione relativa alla completa stabilizzazione del personale precario della Regione Siciliana in possesso dei requisiti previsti dall'art.17, comma 10, del decreto legge 1 luglio 2009, n°78 convertito con legge 3 agosto 2009, n°102 che hanno superato la prova di idoneità se si provvede a modificare l'attuale dotazione organica (per il 2011) aumentando la dotazione del personale di categoria A di 157 unità e diminuendo (viste le minori esigenze) la dotazione del personale di Categoria B di 160 unità (riducendo le unità di personale complessivamente di 3 unità e contraendo la spesa complessiva correlata rispetto alla Tabella A).

SI CONDIVIDE

La superiore proposta dell'amministrazione regionale aumentando la dotazione organica di 157 unità in categoria A e diminuendo 160 unità in categoria B riducendo le unità di personale complessivamente di 41 unità e contraendo la spesa complessiva correlata rispetto alla Tabella A.

COBAS/COOIR
R

CSCLP
A

VSC SIAD
B V. P.

UIC-FAC
SPR

FR e LL
Allm

SIDBIRS
A

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
 DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

Servizio Relazioni Sindacali

telefono 091.7073377 - telefax 091.7073864 - e-mail : **servizio21.fp@regione.sicilia.it**

convocazione n° 192314 del 18/12/10

OGGETTO: PROBLEMATICHE SERVIZIO XIII TRATTAMENTO ECONOMICO E GIURIDICO DEL DIPARTIMENTO LAVORO

ORGANIZZAZIONE SINDACALE	FOGLIO PRESENZE	
	Firma dei Rappresentanti Segreteria cognome a stampatello e firma	cognome a stampatello e firma
C.G.I.L. - F.P.	ABBINATI A.P.P.R. P. 113213 PULIZZI Pulizzi	
C.I.S.L./F.P.S.	SALVO RANDANO	
U.I.L. - F.P.L.	CARABRORE PANTARO PULIZZI	
S.A.D.I.R.S. / CISAS	CONTI PAOLO LUISIO BERNARDINO	
COBAS / CODIR	MASEOUS GREGORIO ROS. PAOLA	
U.G.L.	PUSTINIS 1.20 V. M. M. M.	
S.I.A.D.		

orario d'inizio lavori _____

orario di fine lavori _____